



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

REGIONESICILIA

-----0000000-----

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 60/2019

RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI AI SENSI DEL D.P.R. 27.04.1978, N.384.

---0000000---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza acclarata al protocollo al n.1013/19 del 27/06/2019, presentata dal [REDACTED], tendente ad ottenere il rilascio del contrassegno per le persone invalide;

VISTO il Verbale della Commissione Medica dell'INPS di Trapani rilasciato in data 06/05/2019, nel quale risulta che il [REDACTED], sopra generalizzato, è **“persona con effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”**;

VISTO l'art. 6 del D.P.R. 384 del Regolamento di attuazione della legge 30.03.1971, n.118 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO l'art. 188 del C.d.S. e l'art. 381 del Regolamento di esecuzione, relativo all'approvazione del “Contrassegno” come da fig.V 4, da rilasciare agli aventi diritto da parte dei Comuni;

AVUTE presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 7 del decreto leg.vo 30.04.1992, n.285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTO l'art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n.610, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n.495 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.;

ORDINA

1 – Rilasciarsi al [REDACTED], sopra generalizzato, il contrassegno invalidi ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. n.589//2019;

2 – Al suddetto, titolare del contrassegno invalidi, è consentito sostare con il veicolo da esso utilizzato:

- nelle aree di parcheggio riservate ai veicoli al servizio di persone in valide e regolarmente contrassegnate con l'apposito segnale;
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limiti di tempo (art.188 3° C.d.S.);
- nella Z.T.L. e nelle aree pedonale urbane se espressamente previsto.

La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sugli attraversamenti pedonali e negli

spazi di fermata autobus. La sosta è, inoltre, vietata nei luoghi ove essa si configuri come grave intralcio o pericolo per la circolazione.

3 - Il contrassegno speciale deve essere esposto sul parabrezza del veicolo al servizio dell'avente diritto in maniera ben visibile dall'esterno.

4 – Qualora l'autorizzazione venga usata per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, il trasgressore incorrerà nelle sanzioni di legge e l'autorizzazione sarà ritirata dall'Agente operante. In casi di recidiva sarà definitivamente revocata.

5 – La non osservanza delle condizioni di cui sopra, invalida la concessione e comporta la rimozione del veicolo.

6 – Il contrassegno è valido in tutto il territorio nazionale ed è strettamente personale con validità anni 5 (cinque). Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

7 – La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

San Vito Lo Capo, lì 27/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE LA P.M.
*Dott. Giuseppe D'ALESSANDRO***